



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 2/15/DRS

Archiviazione della controversia insorta tra MC Link S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in materia di contributi di attivazione e variazione degli accessi ADSL *wholesale*

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12 comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 569/14/CONS del 28 novembre 2014;

VISTA l’istanza della società MC Link S.p.A. (di seguito “*MC Link*”), dell’8 novembre 2012 acquisita dall’Autorità in data 12/11/2012 con prot. n. 56499, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”) per violazione di obblighi regolamentari in materia di contributi di attivazione e variazione dei servizi ADSL;

VISTA la nota prot. Agcom n. 60027 del 26/11/2012, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la “Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 14 dicembre 2012;

VISTI i verbali delle udienze del 26 marzo e del 13 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, a seguito all’audizione del 13 dicembre 2013, con comunicazione, del 4 agosto 2014, inviata per le vie brevi, la società istante MC Link ha rappresentato di aver intrapreso un percorso transattivo con la controparte Telecom, contestualmente chiedendo un periodo di sospensione del procedimento *de qua*;

VISTA la comunicazione del 13 gennaio 2015 (acquisita al prot. Agcom n. 5746 del 13/01/2015) con la quale il legale, delegato dalla società MC Link alla trattazione della controversia, ha comunicato che le parti *“hanno raggiunto un accordo transattivo”* e quindi, per tale ragione, di rinunciare alla definizione della lite insorta con Telecom, chiedendone la definitiva archiviazione *“per sopravvenuta carenza di interesse”*;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza”*;

PRESO ATTO che, per effetto dell’accordo raggiunto e della comunicata rinuncia all’istanza da parte di MC Link, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’avviata controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra MC Link S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 16 marzo 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella